



## ORDINE AVVOCATI MONZA

### “VADEMECUM” PER LA LIQUIDAZIONE DI UNA PARCELLA

- 1) Compilare l'apposita istanza in duplice copia
- 2) Munirsi di una marca da bollo da € 16,00 da apporre su una delle due copie dell'istanza
- 3) Allegare all'istanza:
  - la parcella in duplice copia con ricevuta di invio/ricezione al cliente
  - una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta a favore del cliente
  - i documenti di causa e/o quelli comunque comprovanti l'attività svolta.
- 4) Versare al Consiglio dell'Ordine una somma pari al 3% del compenso/onorario oggetto della parcella da liquidare (dal calcolo sono quindi escluse i diritti, le spese esenti, le spese generali)

### NOTE ESPLICATIVE

L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte.

Nella relazione allegata, è necessario indicare il criterio utilizzato per determinare il valore della controversia ed esporre l'attività svolta in modo dettagliato ma sintetico facendo richiamo ai documenti prodotti.

I documenti da produrre sono solamente quelli necessari a documentare l'attività svolta a favore del cliente (atti di causa, verbali di udienza, sentenze, corrispondenza con la controparte e con il cliente, contratti, pareri etc).

Qualora l'attività si sia conclusa nella vigenza dei “vecchi tariffari” è necessario indicare separatamente i diritti e gli onorari corrispondenti a ciascuna attività; qualora si sia invece conclusa nella vigenza dei parametri (di cui al D.M. 140/2012 o di cui al D.M. 55/2014) occorre indicare il compenso per ciascuna fase, con la variazione percentuale eventualmente applicata (in aumento o diminuzione) e le ragioni giustificative di tale variazione.

### SI RICORDA CHE:

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' COMPETENTE A DELIBERARE SOLAMENTE SUGLI ONORARI/COMPENSI PROFESSIONALI.

LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA AVRA' COMUNQUE AD OGGETTO L'INTERA ATTIVITA' PROFESSIONALE DOCUMENTATA; QUALORA SIANO STATI VERSATI ACCONTI, L'AVVOCATO E' TENUTO A DECURTARLI DALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA LIQUIDAZIONE.

PRIMA DI AGIRE GIUDIZIALMENTE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE, L'AVVOCATO E' TENUTO AD INVIARE AL CLIENTE LA PARCELLA LIQUIDATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE .

A SEGUITO DEL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE VERRA' DATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AL CONTROINTERESSATO, IL QUALE POTRA' ACCEDERE AGLI ATTI, PRESENTARE OSSERVAZIONI E RICHIEDERE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO DELL'ORDINE.